

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 34-219-284-335/B

Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei

Approvato dalla Quarta Commissione nella seduta del 10 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 16 maggio 2014

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei

PROPOSTA DI LEGGE N. 219

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - SOLINAS Antonio - LOTTO - COCCO Pietro - COZZOLINO - DEMONTIS -
DERIU - FORMA - MANCA Gavino - MORICONI - PINNA Rossella - SABATINI - TENDAS

il 15 maggio 2015

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei

PROPOSTA DI LEGGE N. 284

presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Pier Mario - UNALI - CONGIU - BUSIA - CHERCHI Augusto - DESINI - RUBIU -
LEDDA - CARTA - CRISPONI - LOCCI - PINNA Giuseppino - COCCO Daniele Secondo -
ZANCHETTA - OPPI

il 19 novembre 2015

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei

PROPOSTA DI LEGGE N. 335

presentata dai Consiglieri regionali
USULA - ZEDDA Paolo Flavio - PERRA

il 13 giugno 2016

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi e tutela degli ecosistemi vegetali

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente - LAI, Segretario e relatore - FASOLINO, Segretario - DEMONTIS - MELONI - PINNA Giuseppino - RANDAZZO - SATTA - UNALI - ZANCHETTA

pervenuta il 18 novembre 2016

Il Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 luglio 2016, dedicata all'esame del testo unificato in epigrafe, ha ritenuto, dopo breve discussione, di rinviare alla Commissione l'articolato normativo affinché essa apportasse modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, evidenziando la necessità di ridurre i costi a carico degli interessati al rilascio del tesserino amatoriale.

La Quarta Commissione permanente, nella seduta del 10 novembre 2016, ha ridiscusso il testo unificato ed ha accolto l'istanza, da più parti sollevata, di prevedere la gratuità del tesserino amatoriale, fermo restando l'obbligo di frequentare un corso di formazione con orario ridotto ad almeno 10 ore in luogo delle 15 precedentemente previste.

La Commissione ha anche previsto la gratuità del corso di formazione per il rilascio del tesserino amatoriale, qualora organizzato dalle strutture pubbliche.

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno elevare a 65 anni il requisito per l'esonero dalla richiesta del tesserino amatoriale.

Tuttavia l'eliminazione del costo annuale del tesserino amatoriale, pari a 20 euro, incide negativamente sulla norma finanziaria che prevede che per il finanziamento dei corsi di formazione si impieghino le nuove entrate derivanti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e rinnovo di tutte le tipologie di tesserino.

Pertanto la Commissione, per compensare tale riduzione delle entrate, ha conseguentemente operato una riduzione dei costi prevedendo la possibilità di effettuare i corsi con modalità on line, di utilizzare per i corsi le strutture pubbliche e di utilizzare prioritariamente le nuove entrate di cui sopra per i corsi di formazione per il rilascio del tesserino amatoriale.

Nella medesima seduta del 10 novembre 2016 la Commissione ha licenziato, per l'Aula, il testo col voto favorevole di tutti i consiglieri dei gruppi di maggioranza.

La Terza Commissione, nella seduta del 5 luglio 2016, ha espresso l'allegato parere con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

La proposta di legge in esame stima gli oneri derivanti dalla sua attuazione in euro 20.000 per l'anno 2016 e in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli stessi si prevede di far fronte per l'anno 2016 attingendo dal Fondo nuovi oneri legislativi (FNOL) e a decorrere dall'anno 2017 attraverso l'utilizzo dei proventi discendenti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e il rinnovo.

vo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e per la restante parte nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Con riferimento ai profili finanziari, si osserva quanto segue.

La Commissione segnala che nel vigente bilancio il Fondo nuovi oneri legislativi (FNOL) non reca alcuna disponibilità finanziaria per gli anni 2016-2018. Si suggerisce, pertanto, l'opportunità di posticipare l'attuazione delle disposizioni comportanti spese al 2017 e di individuare quale copertura finanziaria le nuove entrate discendenti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e il rinnovo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, ferma restando la possibilità di integrare annualmente lo stanziamento in esame con legge di bilancio.

Concludendo, si propone alla Commissione di merito di riformulare la norma finanziaria nei seguenti termini: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le nuove entrate discendenti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e il rinnovo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 e nei limiti delle risorse annualmente stanziata alla missione 09 - programma 02 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".

La Quinta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 29 giugno 2016, ha espresso a maggioranza, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno, il proprio parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge n. 34-219-284-335 (Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei), con le seguenti osservazioni:

- la Commissione reputa necessario procedere, agli articoli 11 comma 4 e 13 comma 5, alla sostituzione del richiamo alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, norma ormai abrogata, con un riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che, all'articolo 4, disciplina la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli;
- la Commissione reputa, inoltre, opportuno, all'articolo 12, comma 10, sostituire il riferimento al solo articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con un richiamo alla legge nella sua interezza, posto che l'articolo 8 non esaurisce la disciplina della lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei tartufi e che tale disciplina viene esplicitata anche in diverse altre disposizioni della medesima legge.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei

Capo I

Finalità e principi generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e successive modifiche ed integrazioni, e con la legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, conservazione e riproducibilità, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili degli ecosistemi e della rilevanza per l'economia locale.

Art. 2

Principi

1. La raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei nel territorio regionale è regolamentata e può essere effettuata, previo rilascio di autorizzazione, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e limiti definiti dalla presente legge.

Capo II

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei

Art. 3

Autorizzazioni alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, a eccezione della deroga prevista dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, è subordinata al possesso del tesserino nominativo a valenza regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione. Il tesserino è rilasciato a coloro che, compiuto il sedicesimo anno di età, presentino richiesta al comune di residenza o all'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni, corredata dalla certificazione della frequenza e/o superamento dei corsi di formazione e dall'attestazione del versamento del costo annuale di cui all'articolo 5. Il tesserino è rilasciato dall'ente locale competente secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'articolo 19.

2. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esibito nei luoghi di raccolta, unitamente all'attestato del versamento della quota annuale, se dovuta, al personale addetto alla vigilanza.

3. Il tesserino può essere amatoriale, professionale o per la raccolta a fini scientifici.

Art. 4

Tesserino amatoriale

1. Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera pro-capite di funghi sino a tre chilogrammi in tutto il territorio regionale. Il rilascio del tesserino è gratuito ed ha validità illimitata. Il rilascio del tesserino è subordinato alla frequenza di un corso di formazione, senza esame finale, della durata minima di dieci ore, di cui un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuto o diretto con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi. I corsi di formazione sono promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche

aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati su un programma base definito secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'articolo 19. I corsi organizzati dalla Regione sono gratuiti e possono avere modalità di svolgimento on line. La Giunta regionale individua la struttura competente a vigilare sulla regolarità dei corsi e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 3, comma 1, i residenti nei comuni della Sardegna e i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, possono effettuare la raccolta dei funghi, esclusivamente all'interno del territorio comunale di residenza, senza possedere il tesserino amatoriale. Resta fermo il limite di raccolta di tre chilogrammi per persona al giorno.

3. I residenti nelle zone classificate montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti, delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza fino a un massimo di cinque chilogrammi al giorno per persona, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e della deroga di cui al comma 2.

Art. 5

Tesserino professionale e scientifico

1. Il tesserino professionale consente al titolare di raccogliere sino a dieci chilogrammi di funghi al giorno delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e ha un costo fissato in euro 100 annuali. Al fine della sua validità si considera l'anno solare a decorrere dalla data di emissione. Il tesserino è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e che abbiano frequentato e superato un apposito corso di formazione con costi a loro carico. Essi sono iscritti in un apposito Registro

regionale dei raccoglitori professionali, istituito dalla presente legge e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 19.

2. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici è rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina, comprese quelle ipogee, per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie.

3. Hanno diritto al rilascio del tesserino, previa apposita richiesta, per la raccolta per motivi di studio e scientifici:

- a) i micologi iscritti all'albo nazionale dei micologi;
- b) i docenti e ricercatori universitari delle facoltà che si occupano di studi di botanica, di micologia, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia e altre discipline che possano implicare studi sui funghi;
- c) i privati a condizione che dimostrino l'attività di studio tramite un curriculum con allegati eventuali lavori già pubblicati, oppure tramite presentazione di un progetto di studio.

4. Il tesserino per motivi di studio consente la raccolta di un massimo di un chilogrammo di funghi edibili e di un massimo di due chilogrammi in totale, salvo le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 18.

5. I costi di cui al comma 1 non sono dovuti qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

Art. 6

Proprietari e conduttori di fondi

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi e alle limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 solamente per la raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vietano la raccolta dei funghi nel proprio fondo appongono cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a una distanza non superiore ai 20 metri l'uno dall'altro.

Art. 7

Permessi temporanei per i non residenti in Sardegna

1. I soggetti non residenti in Sardegna, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Sardegna, in possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalle altre regioni o da Stati esteri di residenza, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni in cui intendono effettuare la raccolta, di apposito permesso giornaliero o settimanale e dietro versamento di un contributo rispettivamente pari a euro 15 e euro 40 che consente al titolare di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno nel territorio del comune che ha rilasciato il permesso.

Art. 8

Modalità di raccolta

1. I limiti quantitativi, stabiliti agli articoli 4, 5 e 7 al giorno e per persona, non si applicano quando la raccolta sia costituita da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che li superi.

2. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori aerati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di sacchetti o buste.

4. I minori di sedici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso del tesserino che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita all'accompagnatore.

5. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm 3;

- d) *Hygrophorus marzuolus* (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo): cm 5;
- f) *Pleurotus eryngii* e sue varietà: cm 3.

Art. 9

Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata, salvo che per motivi di studio:

- a) nelle aree specificamente interdette, previo parere della commissione scientifica di cui all'articolo 15, dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli istituti universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
- b) nelle aree urbane destinate a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica, nelle zone industriali, negli aeroporti e comunque in tutte le aree sospette di esposizione a fonti di inquinamento fisico, chimico o microbiologico quali ad esempio discariche di rifiuti o cumuli di macerie inquinate.

2. La raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne.

3. In tutto il territorio regionale è vietata l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

4. È vietata la raccolta di esemplari del genere *Amanita* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Sono vietate inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. Sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi spe-

cie.

7. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio

Art. 10

Diritto di riserva e aree di raccolta sostenibile a fini economici

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 352 del 1993, e successive modifiche e integrazioni, gli imprenditori agricoli, i gestori in proprio del bosco, i soci delle cooperative agricolo-forestali residenti nei territori classificati montani e i titolari di diritto di uso civico ai sensi della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici), possono richiedere all'amministrazione competente l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da idonee tabelle. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso del tesserino professionale di cui all'articolo 5.

Art. 11

Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. La vendita al dettaglio e/o la somministrazione dei funghi freschi spontanei e secchi sfusi è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, in coerenza con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei e conservati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, può essere presentata esclusivamente da coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. L'abilitazione alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi spontanei è rilasciata dalle ASL anche per gruppi di specie, previo esame presso le ASL medesime teso ad accertare la capacità di riconoscere le specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, ai fini della prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

3. È consentita esclusivamente la commercializzazione delle specie dei funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995. Tale elenco può essere integrato, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la commissione

di cui all'articolo 15, con la previsione di ulteriori specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, previa comunicazione al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

4. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

5. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 in materia di autorizzazione rilasciata agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate.

6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta la notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

7. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi o altrimenti conservati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

8. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a campione sulle partite in commercio.

9. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio e/o somministrati, sono certificati presso gli ispettorati micologici delle ASL.

Capo III

Raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei

Art. 12

Autorizzazioni alla raccolta dei funghi ipogei

1. La raccolta dei funghi ipogei è subordinata al possesso del tesserino nominativo a valenza regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione. Il tesserino è rilasciato a coloro che, conseguita la maggiore età, presentino richiesta al comune di residenza o all'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni, corredata dalla certificazione della frequenza e del superamento dei corsi di formazione i cui costi sono a carico degli interessati, e dell'attestazione del versamento del costo annuale di cui al comma 3. Il tesserino è rilasciato dall'ente locale competente secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'articolo 19.

2. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esibito nei luoghi di raccolta, unitamente all'attestato del versamento della quota annuale, al personale addetto alla vigilanza.

3. Il tesserino può essere:

- a) amatoriale, con un costo annuale di 30 euro;
- b) professionale con un costo annuale di 120 euro.

4. La disciplina del corso di formazione e del suo superamento finalizzata al rilascio del tesserino amatoriale e professionale, è stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 19

Art. 13

Raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei

1. Nel territorio regionale, la raccolta dei funghi ipogei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le specie, le modalità e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 30 settembre dell'anno precedente previo parere della commissione scientifica di cui all'articolo 15.

2. Hanno diritto di proprietà sui funghi ipogei prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano in base a idoneo titolo giuridico; tale diritto si estende a tutti i funghi ipogei, di qualunque specie essi siano, purché le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle sono poste lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - legge regionale n. ___ del ___".

3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali e incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

5. I tartufi (*Tuber* spp.) o altri funghi ipogei appartenenti al genere *Terfezia* destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantità massima di raccolta consentita è di un chilogrammo al giorno per i possessori del tesserino amatoriale e tre chilogrammi al giorno per i possessori del tesserino professionale. Da queste limitazioni sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.

6. La ricerca dei funghi ipogei è svolta con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, da effettuarsi con apposito attrezzo (vanghetta o vanghella) è limitato al punto dove il cane lo abbia iniziato. È fatto obbligo di procedere alla immediata riempitura delle buche aperte per la raccolta.

7. È in ogni caso vietata:

- a) la raccolta dei tartufi immaturi;
- b) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne;
- c) la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane.

8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita, sono distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

9. La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi è effettuata nel rispetto della legge n. 752 del 1985, e successive modifiche e integrazioni.

Capo IV

Disposizioni di carattere generale

Art. 14

Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su proposta degli enti locali interessati, sentito il parere delle università degli studi aventi sede in Sardegna, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Art. 15

Istituzione della Commissione scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica composta da:

- a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
- b) il responsabile del servizio territoriale provinciale dell'Ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;
- c) un esperto scelto tra quelli segnalati dalla ASL;
- d) un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali.

2. La commissione, oltre alle competenze di cui alla presente legge, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dagli enti locali e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.

3. Ai componenti della commissione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 16

Commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. Ogni ASL istituisce, senza nuovi o maggiori oneri, una o più commissioni d'esame per il rilascio dei tesserini di cui agli articoli 5, comma 1 e 12 comma 4 e per l'abilitazione alla vendita dei funghi epigei e ipogei spontanei.

2. Le commissioni sono composte:

- a) dal direttore del Servizio igiene alimenti nutrizione (SIAN) o da un suo delegato;
- b) dal responsabile dell'Ispettorato micologico e da un micologo, abilitato dallo stesso ispettorato, delle aziende sanitarie locali;
- c) da un funzionario amministrativo della ASL.

3. Ciascuno dei componenti, a esclusione dei micologi, può essere rappresentato, con delega scritta, da un'altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale.

Art. 17

Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, organizza corsi, in collaborazione con le associazioni micologiche, e può promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei e ipogei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. La Regione finanzia, inoltre, corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. Gli eventuali contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei e ipogei spontanei.

Art. 18

Autorizzazioni speciali

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associazioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni, ad aziende sanitarie locali, a istituti scolastici e a organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata di tali iniziative.

Art. 19

Linee guida regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida disciplinanti, in particolare:

- a) le modalità, i criteri di rilascio anche con procedure on line, i dati da riportare e le caratteristiche grafiche del tesserino regionale di abilitazione alla raccolta di cui agli articoli 4, 5 e 12 e del permesso temporaneo per i non residenti di cui all'articolo 7,
- b) il Registro regionale dei raccoglitori professionali di cui all'articolo 5;
- c) l'organizzazione, le modalità di partecipazione e frequenza anche on line, e il programma base dei corsi di formazione di cui agli articoli 4 e 5, con l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della legge n. 352 del 1993, che possono ottenere le agevolazioni per integrazione del reddito;
- d) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia a cui è stato rilasciato il relativo attestato di frequenza, i criteri di equipollenza dei suddetti corsi con i corsi disciplinati dalla presente legge;
- e) le modalità attuative e la durata dell'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- f) le modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 752 del 1985, di frequenza e di superamento del corso di formazione per il rilascio del tesserino amatoriale e professionale di cui all'articolo 12 per la raccolta dei funghi ipogei;
- g) le modalità per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate;
- h) le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi di cui all'articolo

- lo 20 e i criteri e tempi di sospensione del rilascio e del rinnovo, e del ritiro dei tesserini e dei permessi, di cui all'articolo 21, comma 3;
- i) le modalità di accertamento della tracciabilità dei funghi raccolti;
 - j) l'individuazione delle modalità anche on line con le quali effettuare i pagamenti di cui agli articoli 5, 7 e 12.
 - k) le modalità di concessione degli eventuali contributi di cui all'articolo 17.

Art. 20

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

Art. 21

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca previo sequestro dei funghi raccolti, e l'assegnazione a enti di beneficenza in seguito al sequestro, a condizione che se ne dimostri la commestibilità. I funghi sequestrati non commestibili possono essere assegnati agli ispettorati micologici delle ASL e ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi.

2. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 60 a euro 250 per chi effettua la raccolta senza il possesso del tesserino amatoriale di cui all'articolo 4 o, nel caso di non residente in Sardegna, del permesso temporaneo di cui all'articolo 7 o nel caso di minori di anni 16 non accompagnati in violazione dell'articolo 8, comma 4;
- b) da euro 300 a euro 900 per chi effettua la raccolta senza il possesso del tesserino professionale di cui all'articolo 5;
- c) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione degli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 4;

- d) da euro 50 a euro 200 per il trasporto nel bosco dei funghi raccolti in contenitori non consentiti dall'articolo 8, comma 3;
- e) da euro 80 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato degli esemplari fungini di cui agli articoli 8, comma 5, 9, comma 4, e 14;
- f) da euro 50 a euro 200 per chi utilizza mezzi vietati dall'articolo 9, commi 2, 5, 6 e 7 nella raccolta dei funghi spontanei;
- g) da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o in violazione delle prescrizioni in esso contenute;
- h) da euro 500 a euro 1.500 per la raccolta o detenzione di funghi ipogei senza le autorizzazioni previste dall'articolo 12;
- i) da euro 200 a euro 800 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi ipogei raccolto in violazione del limite quantitativo di cui all'articolo 13, comma 5;
- j) da euro 150 a euro 500 per la violazione del calendario di raccolta e dei divieti di cui all'articolo 13;
- k) da euro 500 a euro 2.000 da parte delle autorità competenti per la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi e secchi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora la violazione delle disposizioni contenute nel capo II e nel capo III costituisca reato;
- l) da euro 500 a euro 2.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli di cui agli articoli 6, comma 2, e 13, comma 2.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di funghi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso per la durata; a tal fine i soggetti competenti all'irrogazione della sanzione comunicano i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai trasgressori.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

5. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati su apposito conto corrente postale intestato alla Regione e confluiscono nel bilancio della Regione per essere utilizzati per le finalità di cui all'articolo 22.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 e dell'articolo 15, comma 3, stimati in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le nuove entrate derivanti dal versamento delle quote per il rilascio e il rinnovo annuale dei tesserini di cui agli articoli 5, 7 e 12, e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, e in caso di insufficienza delle medesime, nei limiti delle risorse annualmente stanziata alla missione 09 - programma 02, con la legge di approvazione de bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. Agli oneri discrezionali derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziata alla missione 09 - programma 02 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 23

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili con la presente legge.

3. In sede di prima applicazione:

- a) le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 21 sono ridotte della metà per il primo biennio di applicazione della presente legge;
- b) le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, lettere a), b) e h), decorrono dal 1° gennaio 2018, fatta salva la riduzione di cui alla lettera a).

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 34

La presente proposta di legge intende porre rimedio alla carenza di una legislazione regionale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e ipogei, al fine di salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, di impedire l'asportazione o il danneggiamento delle specie fungine ed evitare il verificarsi di episodi di avvelenamento. La necessità di individuare regole chiare e certe è da tempo avvertita sia dai raccoglitori occasionali, sia dai micologi e dagli ambientalisti, per permettere una corretta convivenza tra uomo e natura.

La proposta subordina, come previsto dalle norme statali, la raccolta dei funghi al possesso di apposita abilitazione (tesserino) rilasciata, previo superamento di un esame, dalle commissioni circoscrizionali, da istituirsi con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La verifica delle conoscenze in materia è quanto mai opportuna e urgente per contrastare il fenomeno, in continuo aumento, delle intossicazioni da specie velenose e per evitare danni arrecati da persone prive dei più elementari concetti in materia ecologica e ambientale.

A oggi non si è ancora provveduto a normare neppure la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), nonostante abbia preso avvio, sin dagli anni '90 un programma regionale di sviluppo della tartuficoltura che si propone di acquisire informazioni sistematiche sui tartufi di pregio presenti nell'Isola, di analizzare gli areali naturali esistenti e di realizzare nuovi impianti. Attualmente in Sardegna risultano presenti le specie indicate nella tabella 1 allegata alla presente proposta di legge.

In particolare, la presente proposta prevede, all'articolo 2, il rilascio di due tipologie di tesserino, amatoriale e professionale, che permette al titolare di raccogliere rispettivamente tre chilogrammi e dieci chilogrammi al giorno. Gli articoli 3 e 4 indicano le modalità di raccolta, i limiti e gli eventuali divieti, anche temporanei, conseguenti all'andamento climatico o al fenomeno degli incendi.

L'articolo 5 disciplina la raccolta dei funghi ipogei (tartufi) introducendo, anche in questo caso, il rilascio, a seguito di esame, di un tesserino di abilitazione, di durata decennale e con validità sull'intero territorio nazionale. Lo stesso articolo indica anche le modalità di raccolta e di individuazione delle tartufaie.

Il successivo articolo 6 riguarda le commissioni per il rilascio del tesserino, ne stabilisce la durata e la composizione e affida all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente il compito di nominarle.

L'articolo 7 prevede la promozione, da parte della Regione, di campagne informative e di sensibilizzazione sulla salvaguardia della flora fungina e sulla tutela della salute.

Secondo quanto previsto all'articolo 8, la Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, il regolamento di attuazione che definisce la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta; le caratteristiche del tesserino di abilitazione alla raccolta e le modalità di rilascio, anche in caso di duplicati; le modalità per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, di cui al comma 3 dell'articolo 5; le modalità di funzionamento delle commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 6; le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale; le modalità per la vigilanza e il controllo da parte degli organi di cui al successivo articolo 10 e le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

Per quanto riguarda la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi l'articolo 9 rinvia alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo".

L'articolo 10 affida la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente proposta di legge agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, alle compagnie barracellari e agli organi della polizia locale.

Infine gli articoli 11 e 12 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 219

Gli ambienti della Sardegna sono molto vari, dalle dune litoranee, dove si trovano i preziosi ginepri, alle pinete costiere, ai prati, alla macchia mediterranea con i suoi corbezzoli, i cisti e le eriche, i boschi di leccio, di roverella, di quercia, i castagneti, i pioppeti e i nocioleti. Importantissime le essenze di importazione che hanno creato speciali ecosistemi; troviamo infatti numerosi boschi di *Eucalyptus camaldulensis*, di *Cedrus atlantica*, di *Abies alba* e di *Abies cephalonica*, pinete di *Pinus radiata*, *Pinus canariensis* e *Pinus nigra*. Con questa varietà di ambienti anche le specie fungine sono altrettanto varie; tra le tante tipologie vi sono anche alcune specie endemiche della Sardegna come il *Boletus permagnificus* e il *Boletus ichnusanus*.

Con la presente proposta di legge si vuole, oltre che salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e ipogeici spontanei, che richiede un attento rispetto per il territorio. L'autolimitazione quantitativa, l'utilizzo della strumentazione adeguata e delle giuste tecniche d'estrazione, il rispetto di proprietà private e aree di raccolta controllata, ma anche la buona conoscenza di questo prodotto, sono gli elementi di un approccio alla raccolta dei funghi che denota la giusta valorizzazione di questi preziosi doni della natura.

La proposta subordina la raccolta dei funghi al possesso del tesserino normativo regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio regionale ed è rilasciato dal comune di residenza dell'interessato. A causa del continuo aumento di casi di intossicazione di funghi, e per prevenire i danni arrecati all'ambiente da persone prive dei più elementari concetti in materia ecologica e ambientale, si è reso necessario subordinare il rilascio dei tesserini alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione.

La presente proposta di legge consta di 14 articoli.

In particolare l'articolo 2 prevede il rilascio delle diverse tipologie di tesserino, amatoriale e professionale, che permette al titolare di raccogliere rispettivamente tre chilogrammi e dieci chilogrammi al giorno, e per fini scientifici che permette la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio e di ricerca.

L'articolo 3 tutela il diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano rispettivamente le modalità di raccolta, i divieti e le eventuali sospensioni, anche temporanee.

L'articolo 7 disciplina il rilascio di speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, in occasione di iniziative scientifiche, mentre l'articolo 8 le autorizzazioni rilasciate ai non residenti nell'Isola.

L'articolo 9 prevede la promozione, da parte della Regione, di campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e al rispetto della flora fungina e dell'ambiente.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono le funzioni di sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stabilite per legge.

Infine gli articoli 12, 13 e 14 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria, le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 284

L'annata particolarmente mite e le piogge autunnali hanno favorito lo sviluppo di tutte le specie fungine tanto da annoverare il 2015 come un'annata eccezionale che difficilmente si potrà ripetere.

Questa eccezionale produzione, accompagnata da miti e soleggiate giornate autunnali, ha portato nei boschi in cerca di funghi tantissime persone che, molte volte, per mancanza di conoscenza del territorio, degli ecosistemi e per il loro atteggiamento "predatorio" sicuramente avranno fatto incetta di funghi, ma altrettanto sicuramente, come dimostrano le cronache locali, hanno fatto danni all'ambiente e all'economia delle zone rurali.

La pratica della raccolta dei funghi, in particolare di alcune specie, è diffusa in tutta la Sardegna, per cui non si vuol mettere in discussione il diritto di ciascuno a raccogliere un quantitativo minimo destinato al consumo, ma limitare l'eccessiva presenza antropica nei boschi ovvero creare una maggiore consapevolezza ecologica e di rispetto dell'ambiente e di chi dal bosco trae reddito e sostentamento.

Da ultimo, ma non di minore importanza, considerato che con l'aumento dei raccoglitori si è avuto un incremento esponenziale dei ricoverati per ingestione di funghi tossici, si vuole dare un minimo di conoscenze scientifiche sulle varietà fungine e sulla tossicità dei funghi a chi si avvicina alla raccolta dei funghi.

La presente proposta di legge è diretta a porre rimedio a una rilevante lacuna normativa, disciplinando con alcune disposizioni semplici e chiare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale, nonché a promuovere le iniziative necessarie per la tutela, la conservazione e la riproducibilità dei funghi, la salvaguardia degli ecosistemi naturali e la tutela dei consumatori.

Seguendo l'esempio di altre regioni italiane, che da anni hanno normato la materia, la proposta di legge si prefigge, da un lato, di individuare i territori soggetti a vincolo di raccolta quali le riserve integrali regionali e, dall'altro, di vietare comportamenti e azioni connesse alla ricerca e alla raccolta dei funghi che si ritengono pregiudizievoli sia per la salute e l'incolumità della persona e sia per la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale e la conservazione degli habitat di crescita.

La proposta è suddivisa in dodici articoli:

- l'articolo 1 illustra le finalità della proposta;
- l'articolo 2 subordina la raccolta dei funghi al possesso di un'apposita autorizzazione, escludendo da tale obbligo i proprietari o usufruttuari dei fondi e i loro familiari che non avranno limiti di raccolta sui propri terreni e, se a fini economici, potranno riservarsi la raccolta con l'apposizione di cartelli e tabelle lungo i confini della propria area e la raccolta effettuata all'interno del proprio comune o detta propria unione di comuni di residenza;
- l'articolo 3 prevede che la raccolta dei miceti possa essere subordinata al rilascio di un tesserino da parte dei comuni o dalle unioni dei comuni; l'articolo individua le modalità di rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta, distinguendo tra tesserino amatoriale, tesserino professionale e tesserino per la raccolta a fini scientifici, prevedendo diversi limiti massimi di raccolta giornaliera e subordinando il rilascio del tesserino amatoriale e professionale alla previa frequenza di un apposito corso di micologia;
- l'articolo 4 prevede la possibilità di concedere permessi temporanei per la raccolta a favore dei non residenti nell'isola;
- l'articolo 5 disciplina le modalità di raccolta e di trasporto dei funghi, al fine di assicurare comunque il rilascio e la diffusione nell'ambiente delle spore fungine e di evitare la raccolta possa apportare danni allo strato umifero del terreno;

-
- l'articolo 6 individua le aree in cui non è consentita la raccolta, prevedendo che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, possa individuare delle aree ulteriori in cui vietare la raccolta per un periodo di tempo circoscritto;
 - l'articolo 7 disciplina le autorizzazioni speciali ritardabili in occasione di mostre o seminari;
 - l'articolo 8 prevede la possibilità che la Regione promuova iniziative dirette a favorire la conoscenza della flora fungina, anche attraverso la concessione di appositi contributi a enti e associazioni;
 - l'articolo 9 individua i soggetti tenuti a garantire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge;
 - l'articolo 10 introduce le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - l'articolo 11 contiene le disposizioni di carattere finanziario;
 - l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 335

La presente proposta di legge disciplina le attività di raccolta e commercializzazione delle specie fungine nel territorio regionale e tutela gli ecosistemi vegetali, sempre più messi a rischio dal fenomeno del prelievo indiscriminato, non controllato e non normato.

La conoscenza delle specie fungine e la pressione sulle risorse micologiche è infatti progressivamente aumentata, tanto da minacciare la sopravvivenza di molte specie, soprattutto di quelle più note e pregiate. Considerata l'importanza ecologica che i funghi rivestono in quanto demolitori di sostanza organica e micorrizici di molte essenze vegetali, è dunque indispensabile, e da più parti invocata, una tutela legislativa che salvaguardi tale prezioso e imprescindibile anello dell'ecosistema.

Non solo l'attività di appassionati e raccoglitori occasionali, ma anche quella dei raccoglitori professionali, che spesso creano intorno ai funghi veri e propri fenomeni di speculazione commerciale, è alla base dell'esigenza, sollecitata anche dalle associazioni micologiche e naturalistiche, di una normativa di settore che definisca e regolamenti la raccolta dei funghi e la loro commercializzazione, sancendone l'importanza in quanto elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e naturali.

Questa proposta di legge, che include anche il settore dei tartufi e dei funghi ipogei in genere, crea una base normativa capace di incidere sulla salvaguardia di un bene di cui si riconosce l'importanza non solo naturalistica, ma anche economica.

La salvaguardia dei funghi e degli ecosistemi di cui i funghi fanno parte viene realizzata attraverso la previsione di limiti, qualitativi e quantitativi, alla raccolta; l'effettività di tali limitazioni è garantita dall'attività di vigilanza assicurata principalmente dalle forze di polizia locale e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, per i quali vengono organizzati specifici corsi di formazione.

La corretta informazione e la sensibilizzazione delle popolazioni sono presupposti per garantire la salvaguardia e il rispetto dell'ecosistema. In particolare, i raccoglitori per scopi commerciali dovranno garantire un grado di preparazione professionale che assicuri la corretta conoscenza delle caratteristiche delle specie e delle tecniche di raccolta che non danneggino l'apparato riproduttore, rischiando di compromettere l'intera pianta.

Le disposizioni contenute nel progetto di legge riconoscono, inoltre, a questa pregiata risorsa biologica un'importanza economica in grado di fornire un'importante opportunità di integrazione al reddito delle popolazioni locali, specialmente delle aree montane, economicamente più deboli.

Secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, la legge riconosce agli enti locali il compito di attuazione delle fasi più importanti e salienti dell'azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche e dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi nel relativo territorio per coloro i quali traggono un reddito dall'attività di raccolta.

Attività di coordinamento, promozione e sostegno delle iniziative rivolte alla conoscenza, a studi e ricerche, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse micologiche naturali, così come il rilascio del permesso alla raccolta occasionale e dilettantistica, sono esercitate dalla Regione. La Regione finanzia altresì i corsi di formazione per il personale di vigilanza e per gli studiosi dei funghi e della conservazione delle risorse naturali della Sardegna.

**TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
N. 34**

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina e regola la raccolta dei funghi epigei spontanei e ipogei e mira alla salvaguardia dell'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, impedendo il danneggiamento delle specie fungine.

Art. 2

Disciplina della raccolta di funghi

1. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti previsti dalla presente legge.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita su tutto il territorio regionale ai possessori del tesserino nominativo, subordinato al superamento di un esame da sostenersi presso la commissione circoscrizionale, di cui all'articolo 6.

3. È possibile acquisire le seguenti tipologie di tesserino:

- a) tesserino amatoriale che consente al titolare di raccogliere sino a 3 chilogrammi di funghi al giorno. Il limite di 3 chilogrammi non viene però applicato nel caso in cui il suddetto peso sia raggiunto da un unico esemplare. Per il rilascio del tesserino amatoriale è necessario il pagamento di una tassa regionale pari a euro 20;
- b) tesserino professionale (o commerciale), di durata triennale; è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e consente al titolare di raccogliere fino a 10 chilogrammi di funghi al giorno. Per il rilascio del tesserino professionale è necessario il pagamento di una tassa regionale pari a euro 50.

Art. 3

Limitazioni alla raccolta di funghi

1. Per la raccolta di funghi è vietato usare qualsiasi mezzo che provochi danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio dei funghi e all'apparato radicale della pianta.

2. I funghi sono raccolti e trasportati in contenitori rigidi che consentano la fuoriuscita delle spore.

3. Nei boschi è vietata la distruzione di qualsiasi specie di funghi, la raccolta e l'asporto dello strato umifero del terreno.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, valutato l'andamento climatico, può vietare, per un periodo non superiore ai quattro mesi, la raccolta in tutto o in parte del territorio regionale.

Art. 4

Divieto di raccolta

1. Nelle aree percorse dal fuoco è interdotta, con ordinanza del sindaco, sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la raccolta dei funghi per almeno tre anni.

2. Il divieto è evidenziato con cartello visivo ad altezza di 2,50 metri dal suolo.

3. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di particolare interesse naturalistico individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 5

Raccolta dei funghi ipogei (tartufi)

1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, per le specie indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Hanno diritto esclusivo di proprietà sui tartufi i proprietari del fondo purché siano apposte tabelle delimitanti le tartufaie. Le tabelle sono poste ad altezza non inferiore a 2,50 metri dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e da un cartello all'altro delimitante la tartufaia, con la scritta in stampatello "Raccolta di tartufi riservata. Legge regionale n. _____ del ____".

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente rilascia, su richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione di tartufaie controllate o coltivate.

4. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccogliitore consegue un tesserino di abilitazione, previo superamento di un esame per l'accertamento della sua idoneità, presso la commissione circoscrizionale di cui all'articolo 6. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia autenticata del titolare. Il costo del tesserino è pari a euro 30 annuali.

5. Il tesserino ha durata decennale ed è valido su tutto il territorio regionale.

6. La ricerca, da chiunque eseguita, è effettuata con l'ausilio del cane addestrato, e lo scavo è eseguito con l'apposito attrezzo (vanghetto), limitato all'area marcata dal cane.

Art. 6

Commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sono istituite le commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta di funghi epigei spontanei e ipogei.

2. Le commissioni durano in carica cinque anni e sono composte da:

- a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
- b) dal responsabile del servizio territoriale provinciale dell'Ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;

- c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalla ASL competente per territorio;
- d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali.

Art. 7

Promozione e informazione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi degli organismi pubblici e delle associazioni micologiche e naturalistiche radicate nel territorio e legalmente riconosciute.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei, anche attraverso la distribuzione di opuscoli informativi.

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:

- a) la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta;
- b) le caratteristiche del tesserino di abilitazione alla raccolta e le modalità di rilascio, anche in caso di duplicati;
- c) le modalità per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, di cui al comma 3 dell'articolo 5;
- d) le modalità di funzionamento delle commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 6;
- e) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale;
- f) le modalità per la vigilanza e il controllo da parte degli organi di cui al successivo

articolo 9 della presente legge e le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle stesse.

Art. 9

Lavorazione e commercializzazione dei tartufi conservati

1. La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi è effettuata nel rispetto dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono demandati agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, alle compagnie barraccellari e agli organi della polizia locale.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 250.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.003 - Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale (cap. SC08.0034)

2014	euro	250.000
2015	euro	250.000
2016	euro	250.000

in aumento

UPB S04.08.021 - Interventi a tutela dell'ambiente (NI)

2014	euro	250.000
2015	euro	250.000
2016	euro	250.000

3. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Tabella 1

Elaphomyces anthracinus
 Genea fragrans
 Genea verrucosa
 Hymenogaster luteus
 Hymenogaster lycoperdineus
 Hymenogaster rehsteineri
 Melanogaster variegatus
 Tuber aestivum
 Tuber borchii
 Tuber brumale
 Tuber melanosporum
 Tuber mesentericum
 Tuber oligospermum
 Tuber rufum
 Wakefieldia macrospora

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 219

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.

Art. 2

Raccolta e autorizzazioni

1. La raccolta dei funghi epigei e/o ipogei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:

- a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali e viene rilasciato dal comune di residenza;
- b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dieci chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100 annuali, viene rilasciato dal comune di residenza;
- c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico e/o didattico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità; è gratuito e viene rilasciato dalle province agli aventi diritto secondo quanto previsto dal comma 6.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni e delle province.

3. Il tesserino è rinnovato ogni cinque anni e il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente.

4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalle province, dai comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

6. Hanno diritto al rilascio del tesserino, previa apposita richiesta, per la raccolta per motivi di studio e scientifici di cui al comma 1, lettera c):

- a) i micologi iscritti all'albo nazionale dei micologi;
- b) i docenti e ricercatori universitari delle facoltà che si occupano di studi di botanica, di micologia, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia e altre discipline che possano implicare studi sui funghi;
- c) i privati a condizione che dimostrino l'attività di studio tramite un curriculum con allegati eventuali lavori già pubblicati, oppure tramite presentazione di un progetto di studio.

Il tesserino per motivi di studio consente la raccolta di un massimo di kg uno di funghi edibili e di un massimo di kg due in totale, salvo le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 7.

Art. 3

Proprietari e conduttori di fondi

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che decidono di vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo, appongono cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a una distanza non superiore ai 20 metri l'uno dall'altro.

Art. 4

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.

2. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

3. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.

5. È vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

6. È vietato raccogliere, per il consumo e la commercializzazione, funghi per i generi, le specie di diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative e gli ispettorati micologici delle ASL, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Per la raccolta dei funghi ipogei (tartufi e terfezie) effettuata con l'ausilio dei cani o altri animali appositamente addestrati è consentito l'uso dello specifico "vanghetto" da tartufo, a condizione che lo scavo avvenga solo nel punto inizialmente scavato o indicato dall'animale e che detto scavo sia richiuso dopo la raccolta dell'esemplare fungino, con ripristino completo del terreno. Sono vietate inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

8. Sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpori fungini di qualsiasi specie.

Art. 5

Divieti

1. In tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Nei territori dove esistono le "tartufaie", curate da privati e/o associazioni, anche di natura commerciale, che hanno provveduto a micorizzare opportunamente le specie arboree ai fini della produzione di tartufi delle varie specie, la raccolta degli stessi è riservata ai coltivatori delle tartufaie, che affiggono cartelli indicanti la tartufaia privata su tutto il perimetro dell'area in questione. Tali cartelli sono situati obbligato-

riamente a una distanza tale da consentire una delimitazione chiaramente comprensibile della tartufaia e non oltre una distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro.

2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvo-colturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti. In tali casi sono comunque autorizzati alla raccolta i possessori di tesserino per la ricerca per motivi di studio.

3. È vietato raccogliere funghi e altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali, salvo che per motivi di studio.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Art. 6

Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su proposta delle province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Art. 7

Iniziative scientifiche

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, a istituti scolastici e a organismi

scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle iniziative.

Art. 8

Autorizzazione ai non residenti in Sardegna

1. I non residenti in Sardegna sono autorizzati alla raccolta di funghi dal comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30 e consente al titolare di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno nel territorio di competenza.

Art. 9

Divulgazione e contributi

1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

Art. 10

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale,

dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:

- a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50 a euro 150; in caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100 a euro 300;
- b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50 a euro 100;
- c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25 a euro 35 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5;
- d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15 a euro 30;
- e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25 a euro 50;
- f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25 a euro 50;
- g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25 a euro 50; la sanzione è maggiorata di euro 3 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
- h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150 a euro 450;
- i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25 a euro 50;
- j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500 a euro 2.500;
- k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100 a euro 300;
- l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25 a euro 50;
- m) violazione dell'articolo 6 da euro 100 a euro 300;
- n) violazione dell'articolo 8 da euro 50 a euro 150; in caso di recidiva per la medesi-

ma violazione la sanzione è fissata da euro 100 a euro 300.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati a enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 250.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.003

Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale (cap. SC08.0034)

2015	euro	250.000
2016	euro	250.000
2017	euro	250.000

in aumento

UPB S04.08.021

Interventi a tutela dell'ambiente (NI)

2015	euro	250.000
2016	euro	250.000
2017	euro	250.000

3. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per

gli anni 2015-2017 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
N. 284**

Capo I

Finalità e raccolta

Art. 1

Finalità

1. La Regione con la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la tutela, la conservazione e riproducibilità dei funghi, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia rurale.

Art. 2

Raccolta dei funghi spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita previa autorizzazione di cui all'articolo 3, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.

2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6:

- a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi; ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo appongono cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro;
- b) la raccolta nel territorio del comune di residenza e dell'unione dei comuni in cui il comune di residenza è eventualmente ricompreso, entro i limiti di quantità previsti dall'articolo 3, comma 1.

Art. 3

Autorizzazione alla raccolta
dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale.

2. Il tesserino, personale e non cedibile, è rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà.

3. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi o dall'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, nelle seguenti ipotesi:

- a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a cinque chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali;
- b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali;
- c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie, ha un costo fissato in euro 10 annuali.

4. I costi di cui alle lettere a), b) e c) non sono dovuti qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno e dai mitologi iscritti al registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa all'ambiente emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino.

6. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.

7. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza, per almeno 12 ore, di un corso di micologia della durata di almeno 15 ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dai comuni, dalle unioni dei comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale.

Art. 4

Permessi temporanei per i non residenti in Sardegna

1. I soggetti non residenti in Sardegna, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni interessata, di apposito permesso e dietro versamento di un contributo determinato ogni tre anni dalla Giunta regionale.

2. Sul permesso sono riportati gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

Art. 5

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.

2. È autorizzata la raccolta al giorno e per persona nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 3, comma 3, salvo che tale limite

sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi e areati onde consentire la diffusione delle spore; è vietato l'utilizzo di contenitori o buste di plastica. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione.

4. È vietata, inoltre, la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno,

5. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art.6

Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

- a) nelle riserve integrali regionali;
- b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli istituti universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
- c) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle zone industriali e negli aeroporti.

2. La Giunta regionale su richiesta motivata degli enti locali interessati, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, con provvedimento motivato, può disporre limitazioni temporali in aree circoscritte e per periodi definiti alla raccolta dei funghi.

Art. 7

Autorizzazioni speciali

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associa-

zioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, a istituti scolastici e a organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.

Art. 8

Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente organizza corsi, in collaborazione con le associazioni micologiche, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

Art. 9

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli organi di polizia locale.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 20 a euro 50 per chi effettua la raccolta nelle aree perimetrare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a);
- b) da euro 30 a euro 60 per chi effettua la raccolta senza il possesso del tesserino nominativo regionale di cui all'articolo 3, comma 1, o, nel caso di non residente in Sardegna, del permesso temporaneo dall'articolo 4;
- c) di euro 15 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti dall'articolo 3;
- d) da euro 20 a euro 100 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 concernenti le modalità di raccolta;
- e) da euro 50 a euro 100 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 6.

Capo II

Commercializzazione dei funghi

Art. 11

Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, sono:

- a) suddivisi per specie;
- b) contenuti in cassette o altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
- c) disposti in singolo strato e non pressati;
- d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
- e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

4. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede nei limiti degli stan-

ziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

2. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 335**

Capo I

Raccolta dei funghi

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e ipogeï spontanei; tutela l'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche al fine di preservare il ruolo biologico e le funzioni ecologiche di cui i funghi sono naturalmente portatori; definisce compiti e funzioni degli ispettorati micologici.

Art. 2

Disciplina della raccolta dei funghi
epigei e ipogeï

1. Nel territorio della Regione la raccolta dei funghi epigei e ipogeï è consentita previo permesso, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità di cui alla presente legge.

Art. 3

Raccolta nelle aree protette

1. I regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, adottano regolamenti

volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.

Art. 4

Tutela degli ecosistemi e limiti alla raccolta
dei funghi

1. Sono oggetto di raccolta e commercializzazione le specie fungine commestibili; la commercializzazione è limitata alle specie commestibili indicate nell'Allegato A.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi nelle seguenti ipotesi:

- a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere fino a tre chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali;
- b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere fino a otto chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100 annuali;
- c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30 annuali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.

4. I maggiori di 14 anni possono essere abilitati alla raccolta dei funghi epigei spontanei mediante rilascio di tesserino amatoriale, mentre i minori di tale età possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso del tesserino che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal

minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo in possesso del titolo previsto dal decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e promossi o organizzati dalle ASL, dai comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientalistiche riconosciute senza fini di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede e operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

6. È sempre vietato raccogliere, vendere somministrare e detenere *Amanita caesarea* allo stato di ovolo, *Boletus edulis* e relativo gruppo e *Tuber* spp. immaturi.

7. È vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.

8. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. Solo per la raccolta dei funghi ipogei, da effettuare con l'ausilio di cani addestrati, può essere utilizzato apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche.

9. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi, aperti, aerati e forati.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo

restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art. 5

Raccolta dei funghi per scopi commerciali

1. La raccolta dei funghi per scopi commerciali è subordinata al possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6 e al permesso provinciale disciplinato dai commi seguenti.

2. I comuni possono rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a tre chilogrammi alle persone in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6 per le quali la raccolta dei funghi commestibili spontanei costituisce prevalente fonte di lavoro e sussistenza. Il permesso abilita alla raccolta di un massimo complessivo giornaliero di otto chilogrammi di specifiche specie fungine nell'ambito del territorio della provincia nella quale è ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.

3. I permessi sono rilasciati rispettando le proporzioni del territorio comunale di possesso e complessivamente il numero non può essere superiore al limite massimo di un permesso ogni mille ettari di terreno interessato per provincia o unione di comuni.

4. Il permesso per la raccolta dei funghi per scopi commerciali ha validità annuale e scade il 30 settembre. È rilasciato, a titolo oneroso, ai soli titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 6 e per l'ambito territoriale della provincia nella quale è ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.

5. Le domande per il rilascio dei permessi, corredate degli estremi dell'abilitazione alla raccolta, sono presentate entro il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate, entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il permesso si intende accordato qualora la domanda non sia rigettata entro il termine. Qualora il numero delle richieste superi il limite stabilito, si pro-

cede a verifica sulle condizioni economiche del beneficiario del permesso.

6. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune o unione dei comuni per il rilascio del permesso di raccolta per fini commerciali è stabilito con deliberazione adottata dallo stesso comune o unione dei comuni. Il permesso è esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è rilasciata esclusivamente a coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. L'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita di funghi freschi spontanei è rilasciata dalle ASL competenti per territorio del comune di residenza, anche per singole specie, previo esame presso le ASL teso ad accertare:

- a) la conoscenza delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi;
- b) la capacità di riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, anche ai fini della prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

3. Per praticare la raccolta del tartufo, sulla base delle modalità previste nel comma 2, il raccoglitore si sottopone a un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Art. 7

Esportazione dei funghi

1. È fatto divieto esportare, per fini commerciali, dalla Sardegna funghi spontanei freschi.

2. I non residenti in Sardegna che si rechino fuori dal territorio della Sardegna possono portare con sé un massimo di tre chilogrammi di funghi spontanei freschi.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai funghi spontanei freschi dei quali sia documentato l'acquisto da un soggetto titolare del permesso di cui all'articolo 5.

Art. 8

Commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. Ogni ASL istituisce una o più commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi ipogei ed epigei spontanei.

2. Le commissioni sono composte:

- a) dal direttore del Servizio igiene alimenti nutrizione (SIAN) o da un suo delegato;
- b) dal responsabile dell'Ispettorato micologico e da un micologo, abilitato dallo stesso ispettorato, delle aziende sanitarie locali;
- c) da un funzionario amministrativo del comune presso cui è organizzata la prova d'esame.

3. Ciascuno dei componenti, a esclusione dei micologi, può essere rappresentato, con delega scritta, da un'altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale.

Art. 9

Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione dei tartufi

1. Nel territorio della Regione, la raccolta dei tartufi è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le modalità e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 15 luglio di ogni anno a cura della Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 12.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle sono poste lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - legge regionale n. ___ del ___".

3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali e incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

5. I tartufi (*Tuber spp.*) o altri funghi ipogei appartenenti al genere *Terfezia* destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantità massima di raccolta consentita è di un chilogrammo al giorno. Da questa limitazione sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.

6. La ricerca dei funghi ipogei è svolta con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, da effettuarsi con apposito attrezzo (vanghetta o vanghella) è limitato al punto dove il

cane lo abbia iniziato. È fatto obbligo di procedere alla immediata riempitura delle buche aperte per la raccolta.

7. È in ogni caso vietata:

- a) la raccolta dei tartufi immaturi;
- b) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne;
- c) la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane.

8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. Per la raccolta a scopi commerciali dei tartufi freschi spontanei si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6.

9. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 10

Raccolta per scopi scientifici e didattici:
permessi speciali

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la commissione scientifica micologica di cui all'articolo 12, in occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse scientifico e didattico, in deroga alle norme previste dalla presente legge, rilascia speciali permessi per la raccolta dei funghi anche non commestibili. Tali permessi sono a titolo gratuito, hanno durata annuale e sono rinnovabili.

2. Quando le manifestazioni previste nel comma 1 hanno carattere comunale o provinciale e si ripetono stabilmente ogni anno, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare in via definitiva il comune o la provincia di competenza.

3. Per documentate esigenze di carattere scientifico, in particolare per favorire l'attività di studio e di ricerca presso istituzioni pubbliche o gruppi e associazioni micologiche, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 12, può concedere permessi personali annuali di raccolta, rinnovabili gratuita-

mente, anche in deroga alle norme contenute nella presente legge.

4. Le autorizzazioni speciali previste nei commi 1 e 2 non consentono la raccolta giornaliera di più di cinque esemplari per ciascuna specie fungina.

5. I titolari di autorizzazione speciale di cui ai commi 1, 2 e 3 alla fine di ogni anno documentano la propria attività e relativi studi alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 11

Aree interdette

1. Al fine di proteggere aree di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonché di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può, d'iniziativa propria, su segnalazione degli uffici forestali o su proposta degli enti locali interessati, sospendere con decreto la raccolta generalizzata dei funghi, in determinate aree o su tutto il territorio regionale, per periodi continui non inferiori a quattro settimane. La sospensione della raccolta può anche riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o in determinate aree.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione, sentiti gli enti locali interessati, è preceduta dal parere obbligatorio della commissione scientifica micologica prevista all'articolo 12.

3. Nei boschi percorsi da incendio la raccolta dei funghi è vietata per una durata di tre anni. Il divieto è imposto con ordinanza del sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell'ispettorato forestale competente per territorio. I comuni interessati, sulla base dei dati sulle superfici percorse da incendio forniti da competenti organi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compilano l'elenco delle aree interdette alla raccolta dei funghi. Le aree in cui è vietata la raccolta dei funghi ai sensi del presente comma sono esattamente indicate mediante apposita tabellazione a cura dei comuni competenti per territorio. Le tabelle

indicano la data dell'incendio e il periodo di divieto della raccolta dei funghi.

Art. 12

Istituzione della Commissione scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica, costituita dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, che la presiede e dai seguenti componenti:

- a) quattro rappresentanti delle università della Sardegna;
- b) tre rappresentanti degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13;
- c) un rappresentante degli ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- d) un rappresentante dei funzionari tecnici dell'Agenzia regionale "Forestas";
- e) uno o due micologi qualificati segnalati dalle associazioni micologiche regolarmente registrate.

2. I componenti della commissione scientifica micologica sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e possiedono una specifica competenza in materia forestale, agraria, biologica e medica.

3. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati nel caso si discuta di questioni riguardanti specifici territori.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, con proprio decreto, alla costituzione della commissione scientifica micologica.

5. La Commissione, inoltre, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dalle province e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.

Art. 13

Ispettorati micologici

1. Al fine della tutela della salute pubblica, l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalla Regione, secondo le modalità previste nella presente legge, ai sensi del decreto del Ministero della sanità n. 686 del 1996.

2. Gli ispettorati micologici operanti nell'ambito delle aziende sanitarie locali della Sardegna svolgono funzioni di centri di controllo micologico pubblico.

Art. 14

Corsi di formazione per micologi

1. La Regione programma e organizza corsi di formazione per micologi.

2. I corsi di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, possono essere organizzati da enti pubblici o privati che dispongano di:

- a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;
- b) docenti qualificati e in numero sufficiente.

3. Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di laurea di primo livello o del diploma di scuola superiore.

4. I corsi, di durata biennale e a carattere teorico pratico, hanno una durata non inferiore a 320 ore e forniscono ai partecipanti una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'Allegato B. La parte pratica del corso si compone di esperienze pratiche in diversi ambienti della Sardegna per un numero di ore non inferiori a 190. Alla seconda sessione annuale del corso sono ammessi solo i candidati micologi che abbiano superato una prova di esame teorico-pratica al termine del primo anno del corso.

5. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale che si tiene alla fine della seconda sessione del corso. All'esame finale sono ammessi i candidati micologi che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle ore previste e per due sessioni.

Art. 15

Studi, ricerche, informazione, divulgazione

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del patrimonio forestale e dei prodotti secondari del bosco, nonché alla tutela ambientale in senso lato, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi, oltreché degli organismi pubblici competenti quali le ASL con i propri ispettorati micologici, anche delle associazioni micologiche e naturalistiche più rappresentative.

2. A tale scopo la Regione finanzia studi, ricerche, convegni e azioni di informazione e divulgazione. Finanzia altresì corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. L'Amministrazione regionale concede altresì contributi a enti e associazioni per l'allestimento e la realizzazione di mostre, stand e iniziative pubbliche destinate a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, nonché per la stampa di bollettini e riviste micologiche.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Capo II

Commercializzazione dei funghi

Art. 16

Commercializzazione dei funghi

1. La vendita dei funghi freschi è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

4. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi secondo le modalità stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

Art. 17

Controlli sanitari

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda sanitaria competente.

Capo III

Vigilanza, sanzioni, norme finanziarie e finali

Art. 18

Vigilanza

1. La vigilanza per l'osservazione della presente legge è demandata, limitatamente all'ambito di competenza, al Corpo forestale e

di vigilanza ambientale regionale, alle aziende sanitarie locali, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, agli organi di polizia rurale e municipale degli enti locali.

2. Il tesserino personale attestante il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali, e ogni altra autorizzazione riguardante la raccolta dei funghi per qualsiasi scopo, sono esibiti su richieste del personale di vigilanza di cui al comma 1.

Art. 19

Pubblicità

1. I decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente concernenti i divieti di raccolta dei funghi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e affissi agli albi degli enti locali interessati e presso le stazioni forestali e di vigilanza ambientale.

Art. 20

Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolta l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati agli ispettorati micologici delle ASL e ad associazioni micologiche o a istituti specializzati per ricerche, mostre, studi o quant'altro previsto dalla presente legge.

2. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il permesso comunale di cui all'articolo 5 o in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso stesso;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non

- commestibili raccolti in violazione all'articolo 4, comma 5;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi commestibili consentita (articolo 4, comma 3);
 - d) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato di *Amanita caesarea* allo stato di ovulo, di *Boletus gruppo edulis* con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e di *Tuber ssp. immaturi* (articolo 4, comma 4);
 - e) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi oggetto della presente legge raccolto o detenuto senza le autorizzazioni previste dall'articolo 9;
 - f) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei (articolo 4, comma 6);
 - g) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per il trasporto dei funghi raccolti in contenitori non consentiti (articolo 4, comma 7);
 - h) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per l'asportazione dal sottobosco di materiale terroso (articolo 4, comma 8);
 - i) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per la raccolta dei funghi nei boschi percorsi da incendio nei precedenti tre anni, a condizione che tali aree siano indicate con le apposite tabelle ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - j) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 50 per la mancata esibizione dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi (articolo 5, comma 7);
 - k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei divieti di cui all'articolo 4 comma 2; la violazione di tale divieto comporta la sospensione automatica, per tre anni, dell'autorizzazione alla raccolta;
 - l) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogram-

- mo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti o venduti in violazione dei divieti di cui agli articoli 4, 5 e 9; la violazione di tali divieti comporta altresì, ove non disposto diversamente, la sospensione, automatica per anni tre dell'autorizzazione alla raccolta;
- m) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo di funghi esportato in violazione del disposto di cui all'articolo 7;
 - n) la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora la violazione delle disposizioni contenute nel capo II costituisca reato, comporta l'applicazione da parte delle autorità competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.

3. Per il primo biennio di applicazione della presente legge, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono ridotte della metà.

Art. 21

Competenza alla definizione degli accertamenti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è organo competente alla definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2016; alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Tabella (art. 9, c. 2)

Elaphomyces anthracinus	Hymenogaster rehsteineri	Tuber melanosporum
Genea fragrans	Melanogaster variegatus	Tuber mesentericum
Genea verrucosa	Tuber aestivum	Tuber oligospermum
Hymenogaster luteus	Tuber borchii	Tuber rufum
Hymenogaster lycoperdineus	Tuber brumale	Wakefieldia macrospora

ALLEGATO A

Elenco dei funghi freschi spontanei destinati alla commercializzazione

Agaricus bernardi	Cantharellus cibarius e loro varietà	Morchella spp.
Agaricus bisporus		Pleurotus eryngii e sue varietà
Agaricus campestris	Clitocybe geotropa	Pleurotus ostreatus
Agrocybe cylindracea	Lactarius deliciosus	Terfezia ssp.
Amanita cesarea	Lactarius vinosus	
Armillaria mellea	Leccinum corsicum, sin. Boletus sardous	
Boletus aereus	Leccinum lepidum	
Boletus aestivalis	Leccinum duriusculum	
Boletus edulis	Macrolepiota procera e loro varietà	
Boletus impolitus		
Boletus regius		

ALLEGATO B

Argomenti essenziali del programma dei corsi di micologia

Generalità sui funghi	Caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi
Nozioni di biologia dei funghi	Test micologici, microscopici e reagenti
Tallo e organizzazione cellulare	Criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti, anche con l'ausilio di diapositive e materiale fresco
Riproduzione	I funghi in rapporto all'igiene pubblica
Cicli biologici	Valore alimentare dei funghi.
Ruolo dei funghi in natura: concetti di ecosistema e di catena alimentare	Pregiudizi popolari sui funghi
Equilibri biologici	Le specie di funghi ammesse alla vendita, alla somministrazione e alla commercializzazione
Importanza dei funghi nell'economia umana	Cenni sulla coltivazione dei funghi
Nutrizione dei funghi	Le specie di funghi velenosi
Parassitismo	Confronti e possibili confusioni tra specie commestibili e specie tossiche
Saprofitismo	Cenni di micotossicologia e ruolo del micologo
Significato e importanza delle micorrize	Inattivazione delle tossine dei funghi
Riconoscimento delle principali specie fungine della Sardegna	Legislazione sanitaria sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e somministrazione dei funghi
Morfologia dei funghi: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore	
Classificazione dei funghi	
Cenni di sistematica e di nomenclatura	